SSM

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

IL PROCEDIMENTO UNITARIO

Cod. 23058 Scandicci, Villa Castel Pulci, 25 - 27 settembre 20231

GRUPPO DI LAVORO

IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

Coordinatore Luigi Nannipieri, Consigliere Corte d'Appello Firenze

Il nostro «cantiere» (oggetto delle discussioni)

Le impugnazioni nel procedimento unitario :

Art. 50 Reclamo Corte Appello contro decreto rigetto apertura liquidazione

(ex art. 22 LF)

Art. 51-53 Reclamo Corte Appello contro la sentenze di liquidazione o di omologazione strumenti pattizi (concordato, piano di ristrutturazione omologato, accordi di ristrutturazione) (ex art. 18 LF) eventuale sospensione degli effetti della sentenza della Corte di Appello in pendenza di ricorso in Cassazione

Art. 47c.5 Reclamo Corte Appello contro decreto inammissibilità concordato

NON altre impugnazioni, pure previste nel CCII :

opposizioni allo stato passivo; reclamo ex 124; reclamo misure protettive e cautelari.

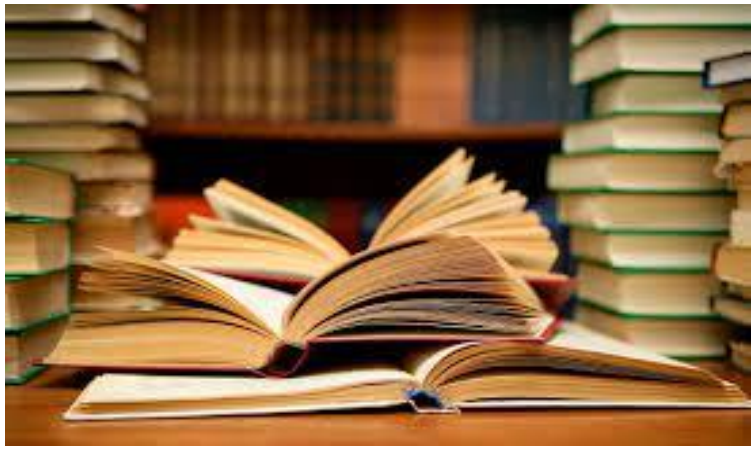

Bibliografia «fonti di ispirazione»

Su www.dirittodellacrisi.it *:* **M. MONTANARI**: 1) *Le impugnazioni nel c.d. procedimento unitario*; 2) *La consecuzione delle procedure concorsuali nel sistema del Codice della crisi: la prospettiva processuale*, 3) *Il concorso delle procedure da sovraindebitamento nel sistema del Codice della crisi* ; **R. D'ALONZO** *La disciplina del procedimento unitario in sede di appello* ; **R. D'ALONZO – F. DE SANTIS** *Il cd. procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;* **M. FABIANI I. PAGNI,** *I giudizi di omologazione nel Codice della crisi;* **AA. VV. a cura di Laura De Simone, Massimo Fabiani e Salvo Leuzzi**, *Studi sull'avvio del codice della crisi*

F. DE SANTIS *Il sistema dei rimedi nel cosiddetto procedimento "unitario"*, Il Fallimento 2023, 3, 310; *Le fasi introduttive del c.d. procedimento unitario*, Il Fallimento 2022, 10, 1207 **Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza**, Cedam, 2023; **F. DI MARZIO**, *Diritto dell'insolvenza*, 2023 **J. V. D'AMICO**, *Sulla nuova disciplina del reclamo avverso il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione giudiziale*, in Riv. Dir. Proc., 2023, 1, 52; **G. RANA**, *Le regole del procedimento unitario della crisi d'impresa dopo il d.lgs. n. 83/2022*, Il Fallimento, 2023, 2, 153; **M. FABIANI**, *La tutela giurisdizionale nel codice della crisi di impresa*, speciale Foro Italiano, 3/2022; **R. BROGI**, *Codice della crisi di impresa e procedimento unitario: le impugnazioni*, in wwa.altalex.it, 2022; **I PAGNI**, *Gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi*, Il Fallimento, 2020 10, 1272; **F. AULETTA**, *Competenza e non competenza nel codice della crisi e dell'insolvenza: una decostruzione* praeter intentionem legislatoris*?*, Corr. Giur. 2020, 5, 647

Sommario – programma

NON esposizione organica del «sistema delle impugnazioni», ma **«spigolature»*** **per individuare questioni nuove, controverse, dubbi interpretativi, per parlarne poi assieme**

1) «UNITARIETÀ»: Ragione a **fondamento** del procedimento unitario; possibili **soluzioni interpretative per rafforzarla anche nella fasi di impugnazione, muovendo dal primo grado A)** importanza **provvedimento unico** conclusivo di primo grado; **B)** **(in)ammissibilità domanda autonoma in primo grado in pendenza di impugnazione su quella alternativa**.

effetti sulla unitarietà della nuova possibilità di domanda di liquidazione controllata da parte del debitore; possibile cumulo di domande di accesso a procedure di regolazione crisi ed insolvenza e domande di accesso a procedure di sovraindebitamento;

2) SINGOLI MEZZI DI IMPUGNAZIONE: 50, 51-53, 47c5, con relative **novità : reclamo 47c5** contro il decreto d inammissibilità concordato; **liq. giudiziale pronunziata CA** in sede di reclamo (**art. 50 53c5**); **art. 53c5bis conferma concordato in continuità illegittimo con tutela solo risarcitoria;** nuova disciplina effetti della revoca liquidazione in pendenza di ricorso in cassazione 53c1-4;

VARIE ED EVENTUALI …

* *spigolatura: facoltà data nel passato ai poveri di raccogliere le spighe disperse nei campi, dopo che il grano è stato tagliato e raccolto in covoni*

L'alternatività come fondamento del procedimento unitario

Un apparente ossimoro: l'esigenza principale a fondamento del procedimento unitario è l'alternatività

Nel mondo reale: **situazione**, necessariamente **specifica ed unica**, di crisi-insolvenza o sovraindebitamento

Nel mondo del diritto: **varie possibili domande**, provenienti da soggetti diversi, tendenti tutte a regolare o comporre quella stessa situazione, ma con strumenti e discipline sostanziali differenti.

Il rapporto tra tali domande non può che essere quello della **alternatività-incompatibilità**

più corretta e specifica espressione. «domande alternative» o «contrapposte»

«riconvenzionale» è generico, comprende anche domande relative a situazioni e fattispecie diverse da quelle a fondamento di quelle del ricorrente e che quindi possono in ipotesi anche essere accolte congiuntamente a quest'ultime. Nel procedimento unitario: per definizione escluso l'accoglimento di entrambe le domande (***RANA, Le regole***: rientrano nel «**genus» riconvenzionali, ma «nella specie dell'incompatibilità con la principale»**)

Forse è solo un «contenitore», ma l'importante è che funzioni

considerazione comune a vari Autori (vedi es. *D'ALONZO – DE SANTIS*) **non è un vero «procedimento unitario»**, in realtà in larga misura le domande seguono percorsi procedimentali distinti

Forse **vero**, è **solo "una sorta di contenitore processuale"** (relazione illustrativa al CCII), all'interno del quale le domande alternative-concorrenti sono inserite, si incrociano, ma seguono, in larga misura, sequenze procedimentali proprie.

In ogni caso, **importante che sia funzionale all'esigenza di fondo**: **TUTTE le richieste** relative a quella data situazione di crisi insolvenza- sovraindebitamento per poter essere esaminate devono **confluire all'interno del contenitore**, dal quale **alla fine** deve **uscire, secondo schemi procedimentali se non comuni almeno coordinati, UNA** sola richiesta **validata giudizialmente**, in base a criteri di priorità legale.

I due pilastri in primo grado

La **struttura** del procedimento unitario è **solida** in **primo grado**, grazie a **due pilastri**:
1) i termini per la proposizione delle domande alternative, previsti dall'art. 40, commi nono (se è pendente domanda di regolazione pattizia, la liquidazione può esser chiesta «sino alla remissione in decisione») e decimo (se è pendente liquidazione la domanda di regolazione pattizia può esser chiesta entro la prima udienza);
2) il principio di trattazione unitaria con priorità condizionata dell'art.7

Queste disposizioni **chiariscono** bene: **A)** entro quali **barriere procedimentali** possono essere proposte le domande alternative; **B)** la loro **trattazione necessariamente congiunta o comunque coordinata** ; **C) quale** domanda, nel rispetto di certe condizioni, deve essere esaminata **in via prioritaria** e, in presenza dei presupposti, accolta

Articolo 40 Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della **liquidazione** giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e **fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione**, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno **strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza** è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, **a pena di decadenza, entro la prima udienza** e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8

Articolo 7 Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza

1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

E per i gradi-piani superiori ?

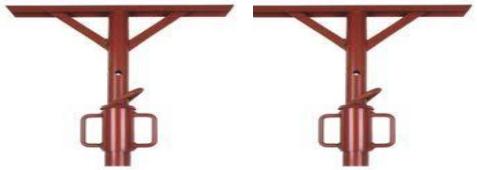

Per i piani-gradi superiori l'edificio dell'unitarietà si giova dei pilastri del primo grado ma forse utili alcuni **«puntelli interpretativi» di rinforzo**

IL PROVVEDIMENTO UNICO DI DEFINIZIONE CONTESTUALE DI TUTTE LE DOMANDE ALTERNATIVE IN PRIMO GRADO

Esempio: domanda di concordato inammissibile in pendenza di richiesta di liquidazione giudiziale

Legge fallimentare : art. 162 dichiarazione di inammissibilità concordato con decreto non reclamabile e non ricorribile in cassazione (SU 27073/2016); motivi relativi all'inammissibilità contro sentenza di fallimento. Due provvedimenti (decreto+sentenza), una sola impugnazione

CCII: mantenuto la **dichiarazione di inammissibilità del concordato con decreto**, in caso di arresto procedimentale anteriore all'omologa, ma introdotto una possibile **autonoma impugnazione** contro tale decreto: **reclamo ex art. 47, comma quinto**

Se decreto e (magari successivamente) sentenza rischio di sovrapposizioni: il debitore, in via cautelativa, anche per evitare il maturare di decadenze correlate alla autonoma impugnabilità e decorrenza dei termini, sarebbe portato a proporre prima reclamo ex art. 47 quinto comma contro il decreto e poi reclamo ex art. 51 nei confronti della autonoma, successiva sentenza.

Quindi: NO DECRETO + SENTENZA

DECRETO: solo quando sia stata proposta unicamente domanda di concordato;

Se è pendente anche domanda di liquidazione giudiziale è buona norma che il tribunale provveda con **sentenza di definizione contestuale delle due domande alternative** (dispositivo: "1) dichiara inammissibile la proposta di concordato ; 2) dichiara aperta la liquidazione giudiziale"), **soggetta unicamente al reclamo ex art. 51** (salvo che vi ostino ragioni particolari, ad esempio, eccezionalmente, occorre ulteriore istruttoria in ordine alla sussistenza dei presupposti ex art. 121 CCII)

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO UNICO COME REGOLA GENERALE

SENTENZA UNICA Tribunale: tutti i casi nei quali in pendenza di domanda di liquidazione si ha un **arresto procedimentale della domanda alternativa** del debitore **anteriore al giudizio di omologa**: art. **44c2** (revoca del termine per la proposta e piano per frode, violazione obblighi informativi, mancato deposito spese di procedura, anche se non reclamabile autonomamente), **47c4** (diretta dichiarazione inammissibilità concordato), **106** (inammissibilità successiva per atti in frode, mancato deposito spese, etc)

SENTENZA UNICA Tribunale anche **a conclusione del procedimento di omologazione** in caso di pendenza di domanda di liquidazione ex art. **48c6**

SENTENZA UNICA Corte Appello in sede di reclamo, **eventualmente per «ribaltare l'alternativa»** : **es. 53c5** prevede la **revoca dell'omologazione e contestuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale** (ma deve ritenersi possibile anche l'inverso: revoca liquidazione e sentenza di omologa)

Articolo 44 Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

Articolo 47 Apertura del concordato preventivo

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1 (ammissibilità-ritualità proposta)*, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.*

5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

Articolo 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: …

48 Procedimento di omologazione comma 6: sentenza nella fase di omologa: UNICA

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2

Articolo 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d) o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88(2).

3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore

.

IL «RIBALTAMENTO» DELL'ALTERNATIVA IN SEDE DI RECLAMO

***Art. 53 CCII* (Corte revoca omologa e contestualmente dichiara liquidazione)**

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3

(ma deve ritenersi **anche revoca della liquidazione e contestuale omologazione**:

DE SANTIS, Il sistema "nulla la norma dice circa l'ipotesi in cui la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, revocata dalla Corte d'Appello, fosse stata emessa all'atto del diniego di omologazione dello strumento pattizio. È qui da ritenersi che la Corte d'Appello possa contestualmente dichiarare l'omologa negata dal tribunale")

PRIMO «SOSTEGNO» ALLA UNITARIETÀ NELLE FASI DI IMPUGNAZIONE:

Provvedimento conclusivo del primo grado di definizione contestuale, cumulativa delle eventuali domande alternative-concorrenti, in modo che unica sia l'impugnazione, con possibilità per la Corte di Appello, sempre con provvedimento unico, «ribaltare» eventualmente l'alternativa che ritiene essere stata sciolta non correttamente dal Tribunale (revoca l'omologa e dichiara la liquidazione o viceversa)

(Regola non a pena di nullità: al giudice, secondo principi generali, è consentito emettere una pronunzia «parziale», ma deve essere ritenuta comunque quella maggiormente corretta ed opportuna, aderente alla struttura e funzione del procedimento unitario, da adottare salvo ragioni eccezionali ostative)

Possibile mina all'unitarietà: domanda autonoma in pendenza di impugnazione sulla domanda alternativa ?

Sinora trattato il caso di domanda alternativa proposta mentre anche l'altra è ancora in primo grado. Ora dobbiamo porci un altro problema: **esaurito il primo grado, la domanda alternativa può essere autonomamente proposta, in pendenza dell'impugnazione sul rigetto dell'altra domanda ?**

Nella legge fallimentare: POSSIBILE CHE FOSSE DOMANDATO E DICHIARATO FALLIMENTO PARALLELAMENTE E CONTESTUALMENTE ALLA IMPUGNAZIONE SUL RIGETTO DOMANDA DI CONCORDATO **Cass.S.U. 9935/2015** *"**la dichiarazione di fallimento**, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, **non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo**"*; **Cass SU 9146/2017** *"la **sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato** preventivo e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché **l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa**, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato"*. (DOMANDA DI FALLIMENTO PROPONIBILE IN PARALLELO CON L'IMPUGNAZIONE DEL RIGETTO DEL CONCORDATO)

Nel CCII possibile che la domanda in primo grado proceda su binario autonomo e parallelo rispetto all'impugnazione sul rigetto di quella alternativa?

A) possibile domanda di concordato in pendenza del reclamo contro il diniego di liquidazione ?;

B) possibile domanda di concordato dopo revoca sentenza di liquidazione da parte della corte, in pendenza ricorso per cassazione ?

C) possibile domanda di liquidazione in pendenza di ricorso in cassazione contro la revoca da parte della corta appello della sentenza di omologazione?

Analizziamo i diversi casi, per vedere se è possibile desumere un principio unitario

Casi A) e B) (**domanda di concordato in primo grado, dinanzi al Tribunale, in pendenza di impugnazione su provvedimento di rigetto della liquidazione giudiziale ?**)

NO art. 40,c10 che, per la sua formulazione testuale estende la sua portata oltre il primo grado

10. ***Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale*** *introdotto da un soggetto diverso dal debitore****, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi*** *e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento,* ***a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio****, al procedimento pendente.* ***Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale****.*

(***RANA:*** *una volta superato il termine della prima udienza in primo grado, occorre attendere che vi sia una decisione reiettiva, ma irrevocabile, della domanda liquidatoria e solo allora si possa proporre, finalmente, la domanda di ristrutturazione* **Nel caso B), peraltro** in caso di revoca della liquidazione da parte della CA l'art. 53 ha previsto che il debitore ritorni nell'amministrazione dei beni ma sotto controllo **curatore che rimane in carica sino al passaggio in giudicato**. No chiedere e omologare un concordato con un curatore liquidazione giudiziale

Caso C) (**liquidazione in pendenza di impugnazione sul diniego di omologa concordato**, in particolare in pendenza di ricorso in cassazione contro sentenza appello di revoca omologazione; possibile per SU con LF). Più complesso, per **MONTANARI sì**, **secondo me .. NO** :

(introdotta la possibilità di chiedere la liquidazione alla CA già in sede di revoca dell'omologa: contestuale revoca e liquidazione 53c5, se non fatto, cmq):

1) il CCII, a differenza della LF disciplina espressamente i tempi di proposizione della domanda di liquidazione in pendenza di domanda di concordato: 40c9 *sino remissione in decisione in primo grado*; direttamente in sede di reclamo 53c5
2) 7c1: prevede che tutte le domande di accesso siano trattate «*in un unico procedimento*» e che se proposte autonomamente sono riunite. Questo significa che se non è possibile la riunione e la trattazione in un unico procedimento come nel caso C) la domanda è improponibile
3) la sentenza di revoca omologazione ha carattere costitutivo ed è efficace solo al passaggio in giudicato, simmetricamente a revoca liquidazione (il curatore resta in carica sino al passaggio in giudicato, deve ritenersi anche commissario) , non può chiedersi liquidazione mentre è efficace concordato

RIASSUMENDO, SE È PENDENTE IMPUGNAZIONE SU RIGETTO DI UNA DOMANDA DI REGOLAZIONE NON PUO' PROPORSI LA DOMANDA ALTERNATIVA IN PRIMO GRADO.

CONCLUSIONE: una volta che il «treno» del procedimento unitario ha superato la «prima stazione» l'unica, eccezionale, "salita a bordo" consentita è quella dell'art. 53c5, ma non possono farsi partire altri convogli autonomi su binari paralleli

Due puntelli interpretativi a sostegno dell'unitarietà nelle fasi di impugnazione

1) ADOZIONE, PER QUANTO POSSIBILE, DI UN UNICO PROVVEDIMENTO A DI DEFINIZIONE SINCRONA DELLE DOMANDE ALTERNATIVE-CONCORRENTI
2) IMPROPONIBILITÀ IN VIA AUTONOMA DI DOMANDE IN PENDENZA DI IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO (DI RIGETTO) DI QUELLA ALTERNATIVA ; una volta esaurito il primo grado per proporre la domanda alternativa devo attendere che il giudizio sia definito in modo irrevocabile

La «scossa» della liquidazione controllata a richiesta del creditore

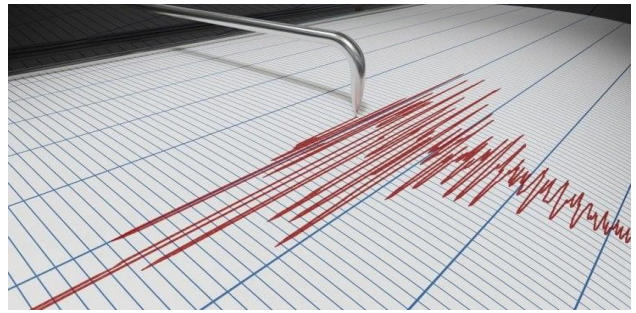

Nel sovraidebitamento CCII introdotto la **liquidazione controllata ad istanza del creditore**.

Si tratta, se vogliamo di un **piccolo terremoto**.

Ai nostri fini: **alternativa doppia, con «subordinazione legale» tra le due alternative**

Es: creditore chiede liquidazione giudiziale e, «in via subordinata» controllata; debitore contesta liq. giudiziale e chiede il concordato minore

La scossa **non mina le fondamenta del proc**. unitario:

relazioni tra domande alternatività-incompatibilità

incrocio è doppio, ma le regole di precedenza sono chiare:

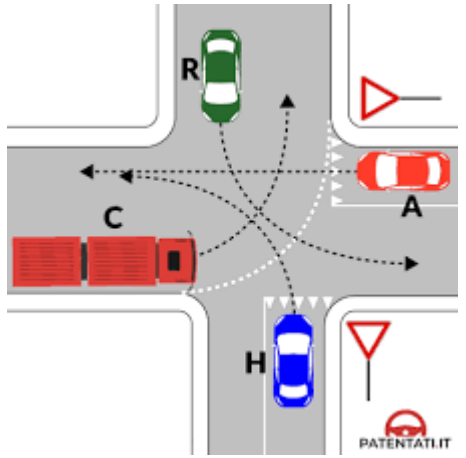

1) si scioglie l'alternativa su soglie-natura del debitore

2) si scioglie l'alternativa tra le domande all'interno delle soglie

(**271** per domande debitore alternative nel sovraindebitamento non prevede termini di decadenza come l'art. 40c10: se il debitore lo chiede deve darsi un termine «per integrare»)

FATTO (profili generali)

- alternatività a fondamento del procedimento o «contenitore» unitario
-2 pilastri in primo grado: 1) 40 c9 ec10 ; 2) 7 trattazione unitaria
con criteri di priorità condizionata
- 2 «puntelli» a sostegno dell'unitarietà nelle impugnazioni: 1) provvedimento unico; 2) esclusione di domande alternative in pendenza di impugnazioni
- novità liquidazione controllata su domanda del creditore («doppio incrocio»

DA FARE

in dettaglio i singoli mezzi di impugnazione, i tre reclami alla CA:

- 50 reclamo contro il decreto di rigetto di apertura liquidazione
- 51 reclamo contro la sentenza di liquidazione o di omologa concordato, PRO, AR
- 47c5 reclamo contro decreto inammissibilità concordato

Articolo 50. *Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale* (vecchio art. 22 LF)

*1. **Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione** giudiziale, provvede con **decreto motivato**. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.*

*2. **Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo** contro il decreto alla **corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato**. **Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.***

3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

*4. **Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione**, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.*

*5. **In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3**. Contro la sentenza puo' essere proposto **ricorso per cassazione** . La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.*

6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

RECLAMO EX ART 50

rito camerale (richiamo 737, 738)
ma si può concludere con
sentenza, quindi cognizione piena

DECRETO RIGETTO LIQUIDAZIONE

RECLAMO RICORRENTE O PM

55c6 EVENTUALI MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

SENTENZA DI LIQUIDAZIONE
RIMETTE AL TRIBUNALE
SOLO PER PROVV. 49C3

DECRETO DI RIGETTO
(NON RICORRIBILE IN CASSAZIONE)

RICORSO CASSAZIONE

Reclamo 50: non solo contro decreto rigetto liquidazione giudiziale ..

Il procedimento di reclamo ex art. 50 è richiamato in altre norme del CCII, per l'impugnazione di provvedimenti vari, resi anche nel sovraindebitamento:

- **70c.12** decreto diniego omologa piano ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- **art. 80c.7** decreto diniego omologa concordato minore
- **283 c8** decreto esdebitazione del sovraindebitato incapiente
- **256c.7** decreto diniego estensione liquidazione soci occulti.

Procedimento camerale, richiamo 737 e 738 c.pc.

- <u>DIFFERENZE CON RECLAMO ART. 51 CCII</u>

- non prescritto il contenuto minimo del ricorso (riferimento generale al 125 c.p.c.); carattere sicuramente devolutivo;

- non previsti termini per le notifiche, che sono a carico del ricorrente (nel 51 a carico della cancelleria);

- non previsti termini per la costituzione in giudizio (nel 51 10 giorni prima dell'udienza)

Perché due riti (poco) differenti tra reclamo 50 e reclamo 51 ?

Reclamo ex 50: rito camerale (espresso richiamo 737, 738), apparentemente cognizione sommaria

Reclamo ex 51: procedimento di cognizione piena, con disciplina (parzialmente) diversa, con termini

DE SANTIS Il sistema : «*la Corte d'Appello può **tanto** adottare un provvedimento di **rigetto** del reclamo (**non ricorribile in cassazione**), **quanto** dichiarare, con **sentenza (ricorribile in cassazione**), l'apertura della liquidazione giudiziale. Ciò vuol dire che il percorso cognitivo svolto dal giudice dell'impugnazione - quale che ne sia l'esito (rigetto con decreto o accoglimento con sentenza) - esige necessariamente una **revisio** del provvedimento impugnato, la quale, a sua volta, è presa all'esito **di un procedimento contenzioso a cognizione piena, ai sensi dell'art. 49 …tale impugnazione, indipendentemente dal suo esito, deve essere necessariamente costruita alla stregua di un giudizio a cognizione piena**. Avendo l'art. 50 CCII **superato il meccanismo processuale "duale" previsto dall'art. 22 l.fall., più opportuno** sarebbe stato, a mio avviso, assoggettare anche l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale al rimedio previsto dall'art. 51 avverso la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, o che omologa (o non omologa) lo strumento pattizio … opportunità di **costruire un unico modello processuale impugnatorio***» (anche ***D'ALONZO, la disciplina*** ed altri)

POSSIBILE INTERVENTO A SEMPLIFICARE ED INCREMENTARE UNITARIETÀ : INTRODUZIONE DI UN PROCEDIMENTO DI RECLAMO UNIFICATO, differenziando magari solo il provvedimento conclusivo: decreto/sentenza e la ricorribilità o meno in cassazione.

(a proposito di «incrocio» tra insolvenza/sovraindebitamento ed unificazione dei reclami: **possibile caso di reclamo ex art. 50 e reclamo ex art. 51 teoricamente proponibili da soggetti diversi contro il medesimo provvedimento**)

caso: creditore chiede liquidazione giudiziale ed in subordine la liquidazione controllata (se sotto soglia); il Tribunale rigetta liquidazione giudiziale e pronunzia sentenza di apertura di liquidazione controllata. Il provvedimento (sentenza) può (deve, secondo me) essere unico ma teoricamente contro il rigetto della liquidazione giudiziale il creditore potrebbe proporre reclamo ex art. 50; il debitore contro l'apertura della liquidazione controllata proporre reclamo ex 51, 271. Dovrà proporsi reclamo ex 51

- conferma che forse opportuna una unificazione procedimentale dei reclami, salvo diversificazione del provvedimento conclusivo della Corte di Appello (decreto-sentenza) e possibilità o meno di ricorso in Cassazione

RECLAMO EX ART 50

rito camerale (richiamo 737, 738)
ma si può concludere con
sentenza, quindi cognizione piena

DECRETO RIGETTO LIQUIDAZIONE

RECLAMO RICORRENTE O PM

55c6 EVENTUALI MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

SENTENZA DI LIQUIDAZIONE
RIMETTE AL TRIBUNALE
SOLO PER PROVV. 49C3

DECRETO DI RIGETTO
(NON RICORRIBILE IN CASSAZIONE)

RICORSO CASSAZIONE

Abbandono del sistema «duale»: la Corte Appello dichiara direttamente la liquidazione e rimette al Tribunale solo per i provvedimenti «organizzativi» ex 49 (nomina GD, curatore; udienza stato passivo; autorizzazione accesso banche dati,etc)

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione . La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

NO NUOVA CONVOCAZIONE DEL DEBITORE DA PARTE DEL TRIBUNALE

D'ALONZO, *La disciplina...* : «*proprio perché il decreto del tribunale assumerà caratteristiche meramente regolatorie, è da ritenersi che questo potrà essere pronunciato senza la necessità di convocare il debitore, il cui diritto di difesa è stato già compiutamente assicurato sia in primo che in secondo grado*»
(già precisato dalla Cassazione **anche nel previgente sistema «duale»:** vedi massime slide successiva)

NON POSSONO (PIÙ) FARSI VALERE SOPRAVVENIENZE DINANZI AL TRIBUNALE (vedi anche DE SANTIS, *Il sistema..*) differenza rispetto al previgente sistema duale

riforma del 2007, art. **22c4 LF** il Tribunale dichiarava il fallimento «*salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari*». La dichiarazione di fallimento poteva essere evitata in caso di «sopravvenienze». Adesso tutte le eventuali sopravvenienze debbono essere fatte valere solo dinanzi alla Corte.

Cass. ord. 4417/2011 Rv. 616878-01«*il decreto con cui la corte d'appello accoglie, ai sensi dell'art. 22, quarto comma, legge fallim., il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, rimettendo d'ufficio gli atti al tribunale, dev'essere comunicato alle parti, ai sensi del terzo comma dell'art. cit., essendo in facoltà delle stesse segnalare al tribunale, **che non ha più l'obbligo di sentirle di nuovo** (dopo averle sentite in sede di istruttoria prefallimentare), la sopravvenuta modificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; tale comunicazione è invero funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non però ai fini ulteriormente impugnatori (essendo il provvedimento non ricorribile per cassazione), bensì di tutela della parte che in tanto può **evitare la dichiarazione di fallimento in quanto sia posta in condizione di recare nuovi elementi di conoscenza al tribunale**, al quale anche si indirizza il precetto dell'art. 22 legge fallim., così come novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, per il difetto della predetta comunicazione al debitore, revocando la sentenza di fallimento, affetta da nullità)*»**Vedi anche Cassazione civile sez. VI, 14/03/2017, n.6594).**

DECRETO CON I PROVVEDIMENTI EX 49C3 CCII (nomina GD, curatore, udienza esame stato passivo, autorizzazioni accesso banche dati) DOPO SENTENZA CORTE APPELLO:

- SENZA NUOVA CONVOCAZIONE DEBITORE (come LF)

- SENZA POSSIBILITA' PER IL DEBITORE DI FAR VALERE SOPRAVVENIENZE (differenza con L.F., correlata all'abbandono del «sistema duale»)

Articolo 51 *Impugnazioni* (precedente: art. 18 LF)

1. ***Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione*** *del concordato preventivo , del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone* ***l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo****. La sentenza che dichiara aperta la* ***liquidazione giudiziale*** *puo' essere impugnata anche da* ***qualunque interessato****. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello* ***nel termine di trenta giorni****.*

2. Il ricorso deve contenere*: a) l'indicazione della corte di appello competente; b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello; c)* ***l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni****; d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.*

3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

4. Il reclamo ***non sospende l'efficacia della sentenza****,* ***salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53****.*

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria *o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.*

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

(.. segue) Articolo 51 *Impugnazioni*

8. Le parti resistenti devono ***costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza****, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.*

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, ***assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando*** *un suo componente.*

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con ***sentenza*** *entro il termine di trenta giorni.*

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

13. Il termine per proporre il ***ricorso per cassazione*** *è di trenta giorni dalla notificazione.*

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. ***Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo****.*

15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice dichiara ***se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura*** *e, in caso positivo, lo* ***condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato*** *di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*

- RECLAMO 51

SENTENZA OMOLOGA CP, PRO, AR
SENTENZA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RECLAMO ALLA CA DELLE «PARTI»
(«QUALSIASI INTERESSATO» PER LIQ. GIUD)

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

SENTENZA DI CONFERMA

REVOCA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
(53- EFFETTI SINO GIUDICATO)

53C5BIS (SOLO CONC CONTINUITÀ)
SENTENZA DI CONFERMA MA
RISARCIMENTO DANNO

53 C.5 REVOCA OMOLOGAZIONE CP PRO AR
DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

RICORSO CASSAZIONE

RICORSO CASSAZIONE

Reclamo 51: non solo contro sentenza di omologa o liquidazione giudiziale ..

- **62c7** contro la sentenza che pronunzia sulle opposizioni alla convenzione di moratoria
- **70c8** contro la sentenza che omologa il piano di ristrutturazione del consumatore
- **72c5** contro la sentenza che revoca l'omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore
- **?**contro sentenza di omologazione concordato minore (**??** non previsto espressamente dall'art. 80, ma direi di sì, considerato rinvio specifico 74c4 e generale 65c2)
- **237c3** contro la sentenza di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
- **247** (con alcune varianti) contro il decreto di omologazione dei concordati nella liquidazione giudiziale
- **250, 251** contro le sentenze di risoluzione e annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
- **256c5** contro la sentenza di liquidazione giudiziale in estensione al socio/società occulta
- **270c5, 271c2** contro la sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato su richiesta del creditore
- **297c5** contro la sentenza di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Il contenuto del reclamo ex 51 CCII corrisponde a quello ex 18 LF come modificato con D. Lgs 169/2007 («*l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione*»). Immutata la questione controversa (in dottrina ma anche in giurisprudenza) sulla natura interamente devolutiva o meno

Cass 04/10/2022, n.28789: *Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 legge fallimentare deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli specifici motivi di cui all'articolo 342 e 345 del Cpc, sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 legge fallimentare, che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della res iudicanda.*

Cass 21/09/2022, n.27670: *nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al Dlgs n. 169 del 2007, che ha modificato l'articolo 18 della legge fallimentare, ridenominando tale mezzo come «reclamo» in luogo del precedente «appello», non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli articoli 342 e 345 del Cpc, essendo il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente facoltà per le parti di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale.*

Intenzioni del legislatore chiare nella relazione governativa al D. Lgs. 169/2017 di modifica 18, ma le intenzioni sono solo uno dei criteri interpretativi ..

«*La sostituzione dell' "appello" con il "reclamo" è coerente con il rito camerale, adottato non solo per la decisione di primo grado, ma anche per la fase di gravame: il reclamo è, infatti, il mezzo tipico di impugnazione dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, quale che ne sia la forma.* ***La modifica vale ad escludere l'applicabilità della disciplina dell'appello dettata dal codice di rito e ad assicurare l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione, com'è necessario attesi il carattere indisponibile della materia controversa e gli effetti della sentenza di fallimento****, che incide su tutto il patrimonio e sullo status del fallito. Considerata per tali ragioni corretta la modifica in esame, non è stata accolta l'osservazione del Senato che invitata il Governo a ripristinare l'appello quale mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento»*

- RECLAMO 51

SENTENZA OMOLOGA CP, PRO, AR
SENTENZA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RECLAMO ALLA CA DELLE «PARTI»
(«QUALSIASI INTERESSATO» PER LIQ. GIUD)

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

SENTENZA DI CONFERMA

NOVITÀ

53C5BIS (SOLO CONC CONTINUITÀ)
SENTENZA DI CONFERMA MA
RISARCIMENTO DANNO

NOVITÀ

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

RICORSO CASSAZIONE

REVOCA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
(53- EFFETTI SINO GIUDICATO)

NOVITÀ

53 C.5 REVOCA OMOLOGAZIONE CP PRO AR
DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NOVITÀ

RICORSO CASSAZIONE

La tutela esclusivamente risarcitoria in caso di concordato in continuità illegittimo: se «interesse generale» prevalente reclamo «accolto» ma «conferma» dell'omologa e risarcimento al reclamante

53 5-bis. *In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.*

Per il solo **concordato in continuità** ed a condizione che vi sia un **interesse prevalente dei creditori e dei lavoratori**, pur a fronte della riscontrata illegittimità dell'omologazione concessa dal tribunale**, esclude la tutela demolitoria della revoca ed accorda esclusivamente una tutela risarcitoria**

Introdotto con D. Lgs 83/2022 in attuazione art. 16, comma 4 Direttiva Insolvency 2019/1023: possibilità per gli Stati membri che, in caso di "impugnazione" fondata contro un "piano di ristrutturazione" di prevedere: a) l'annullamento; b) l'omologa con modifiche; c) l'omologa senza modifiche ma con "*risarcimento a qualsiasi parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta*".

In generale: l'esclusione tutela di annullamento-demolitoria con riconoscimento solo di quella risarcitoria per equivalente monetaria rientra nell'ambito delle legittime scelte discrezionali del legislatore

(vedi **Corte 160/2019**: «*l'esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente .. corrisponde a una tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti .. il legislatore ben può, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza» (sentenza n. 194 del 2018) .. L'esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili*»)

(caso esaminato : esclusione della tutela di annullamento dinanzi al giudice amministrativo per le sanzioni disciplinari sportive non tecniche, incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, ex art. 2 D.L. 19 agosto 2003, n. 220)

I problemi che pone l'art. 53 comma 5 bis riguardano **non la scelta di fondo, innovativa e per molti versi apprezzabile**, di consentire comunque la prosecuzione di un concordato in continuità con profili di illegittimità, di introdurre a fronte di un interesse generale prevalente, **ma le concrete modalità con le quali la scelta è stata attuata**

Le perplessità del Consiglio di Stato e la risposta del legislatore delegato: «se la vedranno nella pratica»

Il Consiglio di Stato nel suo **parere** aveva segnalato: si tratta di «**fattispecie risarcitoria innovativa**» necessario **chiarire** meglio in cosa consisteva il danno, come liquidarlo, anche a fronte di un concordato approvato che non può essere modificato. Il **legislatore delegato nella relazione risponde risponde: «se la vedranno nella pratica»**, a seconda dei casi.

«il Consiglio di Stato chiede di valutare l'opportunità di individuare nella norma i parametri di liquidazione del danno e le modalità di liquidazione del risarcimento. Tale integrazione della disposizione non pare tuttavia necessaria posto che nel richiedere il risarcimento del danno è il creditore opponente a doverlo allegare e dimostrare, secondo i principi generali in tema di risarcimento del danno, così come è il tribunale (???) a valutare, accertato e liquidato il danno, se esso sia compatibile con l'omologazione del piano o se determini uno squilibrio del fabbisogno concordatario rispetto alle risorse disponibili ed al contenuto della proposta votata dai creditori. Va peraltro considerato che, a fronte di una norma quale quella in esame, sarà eventualmente onere del debitore quello di predisporre piani muniti di accantonamenti per eventuali danni da riconoscere ai creditori opponenti (???) al fine di poter richiedere comunque l'omologazione in caso di opposizioni (???) quale quella in esame. In definitiva, appare preferibile lasciare che le questioni evidenziate nel parere non vengano irrigidite in disposizioni normative, peraltro di difficile costruzione, ma che siano risolte nella pratica; solo in tal modo è infatti possibile tenere conto delle circostanze del caso concreto (che includono, ad esempio, le peculiarità della singola operazione di ristrutturazione, il contenuto delle opposizioni proposte, i danni concretamente patiti dai creditori, la loro incidenza sulla possibilità di esecuzione del piano etc.).

…tanti dubbi : «su richiesta delle parti»?

Come interpretare il plurale «richiesta delle parti»: ? Legittimazione disgiunta o congiunta?

D'ALONZO, La disciplina *«è necessario che* ***almeno una delle parti*** *lo richieda, ed a farlo sarà,* ***normalmente in via subordinata, quella che ha interesse al rigetto del reclamo*** **(reclamato)***… alla conferma della omologa .. segue, ipso iure, il risarcimento del danno in favore del reclamante» (*anche senza che quest'ultimo lo abbia richiesto, forse senza necessità di prova: «*la corte potrebbe accordarlo d'ufficio, a condizione che risulti, almeno ex actis la perdita monetaria da ristorare)*

DE SANTIS Il sistema*: «a dispetto della formulazione un po' "ambigua" della norma,* ***la richiesta di parte appare necessaria tanto per ottenere la conferma dell'omologa, quanto per ottenere il risarcimento del danno» (*****quindi occorre la domanda del reclamante «danneggiato»***)

FABIANI-PAGNI I giudizi: «*necessario che vi sia una richiesta espressa* ***delle parti (debitore e creditori)***»: **congiunta?**

RELAZIONE AL D.LGS**: ? «***nel richiedere il risarcimento del danno* ***è il creditore opponente*** *a doverlo allegare e dimostrare ..sarà eventualmente* ***onere del debitore*** *quello di predisporre piani muniti di accantonamenti per eventuali danni da riconoscere ai creditori opponenti al fine di poter richiedere comunque l'omologazione in caso di opposizioni»*

Forse, secondo principi generali, dovrebbe ritenersi **necessaria la richiesta del creditore reclamante, onerato della prova** del danno (o almeno la sua adesione alla richiesta di altri).

Ma c'è un problema di fondo: non si riesce a collegare, come si dovrebbe, la legittimazione con l'interesse tutelato.

L'interesse normativamente tutelato non è quello del creditore reclamante-danneggiato né del debitore reclamato ma **quello «generale dei creditori e dei lavoratori»,** prevalente nel bilanciamento demandato alla Corte.

Non può rimettersi la scelta dell'esclusione della tutela di annullamento per interesse generale all'iniziativa di una parte: rischio che la finalità sia frustrata (esempio il reclamante potrebbe di fatto essere interessato, per motivi economici o personali, alla sola liquidazione e non al risarcimento oppure preferisce non chiedere il risarcimento perché teme di non riuscire a provarlo)

Nelle altre ipotesi normative di limitazione della tutela a quella per equivalente monetario con esclusione dell'annullamento per ragioni di interesse generale

A) o è il legislatore, a monte a compiere tale scelta, individuando le fattispecie : - **esclusione annullamento sanzione sportive non tecniche** (Corte Cost. 160/2019); - caso del **licenziamento**: tutela reale o indennitaria a seconda delle dimensioni, delle ragioni di invalidità; **in ambito societario**: es art. **2377** che prevede che i soci con partecipazione al di sotto di certe soglie non possono chiedere l'annullamento della delibera assembleare illegittima ma solo il risarcimento del danno)

B) o rimessa ad una iniziativa officiosa del giudice (124 codice del processo amministrativo per i **contratti pubblici**).

Dubbio irrisolto: chi può chiedere la tutela solo risarcitoria in sede di reclamo contro omologa illegittima ? Come si può rimettere alla «*richiesta delle parti*» la tutela di un interesse generale prevalente che non è delle parti?

… «riconoscendo il risarcimento»?

«danno» : quale, come quantificarlo? . E' pari alla **maggior somma che il creditore avrebbe ottenuto con la liquidazione giudiziale ?** (***FABIANI-PAGNI I giudizi***: «*pregiudizio .. dovrà essere commisurato al differenziale di utilità tra quanto percepibile da un concordato che non avrebbe dovuto essere omologato e quanto ricavabile da una liquidazione giudiziale che avrebbe dovuto essere aperta*» . **Ma il pregiudizio può derivare non dall'alternativa liquidatoria (magari neppure richiesta) ma da come è stato costruito il concordato** ad esempio, se l'illegittimità riguarda la errata formazione delle classi al reclamante potrebbe essere accordato un importo tale da compensare la minor somma ricevuta a seguito dell'errata formazione delle classi

e se il risarcimento impatta sul piano approvato ? come può accordarsi il risarcimento del danno a carico del debitore in concordato senza modificare il piano ? Potrà aversi conferma con danno a carico del debitore in concordato solo se nel piano è previsto in anticipo un apposito fondo rischi capiente dal quale attingere ?

ci può essere conferma omologa illegittima ma senza danno ? (perché es. ritenuto non provato): il reclamante si vede accolto il reclamo, riconosciuta illegittimità del concordato, ma senza alcuna utilità concreta.

Può pronunziarsi **sentenza ex 53 comma 5 bis CCII in relazione a profili di illegittimità dell'omologazione** che attengano non alla proposta ed al piano presentati dal debitore, ma alla **violazione delle regole processuali in primo grado?** (esempio domanda di concordato proposta oltre il termine di decadenza ex art. 40 comma 10, oltre la prima udienza in pendenza di liquidazione) Direi di no, contrario a principi generali, ma non è chiarito

«Se me lo dicevi prima …»

Irragionevole, in contrasto con artt. 3, 24, 111 Cost.
prevedere il meccanismo solo in sede di reclamo

Primo esempio: creditore dissenziente che ha individuato una violazione di legge nella proposta; sarebbe in effetti di fatto interessato ad una tutela solo risarcitoria. Cosa deve fare ? Costituirsi nel giudizio di omologazione, far valere la violazione, sperare che il tribunale, sbagliando, omologhi comunque per poter poi chiedere il danno in sede di reclamo dinanzi alla corte di appello ?

Secondo esempio: debitore che, a fonte dei rilievi proposti da un creditore dissenziente costituitosi nel giudizio di omologa, si accorge che in effetti la proposta è, sotto il profilo dedotto, errata; sarebbe disponibile ad accordare una tutela risarcitoria, ha previsto anche un apposito e capiente fondo rischi, sa che quel creditore in realtà punta solo a far saltare tutto, per ragioni personali o economiche di concorrenza. Cosa può fare ? Se il tribunale questa volta applica correttamente la legge e pronunzia sentenza di diniego di omologa è finita, non è consentito proporre reclamo, con riforma della sentenza corretta di diniego della omologazione per sostituirla con una omologazione con tutela risarcitoria. Deve sperare anche lui che il tribunale sbagli ?

Se è eccentrico e poco comprensibile rimettere alla “domanda delle parti” l’esclusione della tutela di annullamento per un interesse generale, prevedere che tale meccanismo possa operare solo in sede di reclamo a seguito di sentenza errata del tribunale si pone in attrito piuttosto evidente con ragionevolezza, diritto di difesa, durata del processo ex artt. 3, 24, 111 Cost. (se capita forse opportuno chiedere alla Corte Costituzionale di sciogliere il dubbio)

(Non valida «giustificazione» la direttiva, che parla di «impugnazioni»)

Direttiva: riconoscere "perdite monetarie" ai soggetti "la cui impugnazione sia stata accolta".

In primo luogo il termine "impugnazione" nell'ambito della direttiva, almeno in senso lato ed esteso, potrebbe ritenersi inclusivo anche delle opposizioni nel giudizio di omologa, che comunque introducono un contraddittorio dinanzi al giudice, con necessità di allegazione di motivi specifici contrari all'omologa ed era, in ipotesi, la sede naturale per giungere tempestivamente e correttamente ad una omologa con tutela solo risarcitoria. **In ogni caso** qualora si scelga di esercitare la "facoltà" di introdurre l'istituto nel nostro sistema giurisdizionale relativo alla crisi di impresa occorre farlo con razionalità ed in aderenza ai precetti costituzionali; cmq rispettoso della direttiva prevedere la tutela solo risarcitoria sia in sede di omologazione che in sede di impugnazione

CONCLUSIONE SU ART. 53 COMMA 5 BIS

Idea buona (alternative alla tutela «demolitoria» di annullamento negl negoziali, con introduzione di ottica rimediale flessibile) **ma da perfezionare**

- RECLAMO 51

SENTENZA OMOLOGA CP, PRO, AR
SENTENZA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RECLAMO ALLA CA DELLE «PARTI»
(«QUALSIASI INTERESSATO» PER LIQ. GIUD)

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

SENTENZA DI CONFERMA

REVOCA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
(53- EFFETTI SINO GIUDICATO)

NOVITÀ

53C5BIS (SOLO CONC CONTINUITÀ)
SENTENZA DI CONFERMA MA
RISARCIMENTO DANNO

53 C.5 REVOCA OMOLOGAZIONE CP PRO AR
DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

RICORSO CASSAZIONE

RICORSO CASSAZIONE

53c1-4 effetti della revoca della liquidazione giudiziale

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, ***restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti*** *dagli organi della procedura.* ***Gli organi della procedura restano in carica****, con i compiti previsti dal presente articolo […]*

2. ***Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore****. Il* ***tribunale****, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore,* ***puo' autorizzare*** ***il debitore a stipulare*** *mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita' e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.*

3. Gli atti compiuti ***senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci*** *rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.*

4. ***Con la sentenza*** *che revoca la liquidazione giudiziale,* ***la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici*** *relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere* ***sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato****. Con la medesima periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una* ***relazione*** ***sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria*** *dell'impresa […].* ***Il tribunale, a seguito di segnalazione*** *del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la* ***violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilita' di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria***

PRIMA: il fallito, anche in caso di accoglimento del reclamo ex art. 18 LF, continuava a subire tutti gli effetti della dichiarazione di fallimento sino al passaggio in giudicato

ADESSO: dalla pubblicazione della sentenza di revoca sino al passaggio in giudicato si entra in una «zona grigia» (*D'AMICO, Sulla nuova*), non un effetto restitutorio pieno, ma una situazione assimilabile a quella del debitore che ha presentato domanda di concordato con riserva ex art. 44 (con il curatore che svolge le funzioni del commissario, il tribunale chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione, obblighi informativi periodici, etc). *F. DE SANTIS Il sistema*: «*coraggiosa scelta di campo di rimettere l'azienda nelle mani del debitore .. circondata da alcune importanti "cautele", a tutela della massa dei creditori .. con l'occhiuta "vigilanza" del curatore e sotto l'usbergo della giurisdizione concorsuale*».

«SPOSSESSAMENTO ATTENUATO»

Revoca della liquidazione e spese-compenso curatore: art. 366 CCII – 147 TU spese (115/2002)

1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:

«*Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. In* ***caso di revoca*** *della dichiarazione di apertura* ***della liquidazione*** *giudiziale,* ***le spese*** *della procedura e il compenso del curatore sono a carico del* ***creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione*** *di apertura della liquidazione giudiziale; sono* ***a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione*** *di apertura della liquidazione giudiziale.* ***La corte di appello****, quando revoca la liquidazione giudiziale,* ***accerta*** *se l'apertura della procedura* ***è imputabile al creditore o al debitore***.».

Non disciplinato il caso in cui la responsabilità non è imputabile né al creditore né al debitore (es. necessaria CTU per verificare soglie oppure per valutare la prevalenza di attività non agricole su quelle agricole). Non disciplinato **il caso di liquidazione a richiesta de PM**

Nella relazione allo schema di D.Lgs indicata anche la terza ipotesi (non responsabilità né debitore né creditore), con relativa disciplina: a carico dell'Erario. Ma è una parte che è «scomparsa» ..

«La norma prevede che in caso di revoca del fallimento le spese della procedura, compreso il compenso del curatore, siano poste a carico del creditore istante, anche se non condannato ai danni, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. La disposizione mira dunque a stabilire un criterio chiaro di individuazione del soggetto tenuto a farsi carico di tali spese e ad agevolare il curatore, il quale non ha titolo per partecipare personalmente al giudizio di reclamo, nel recupero del compenso liquidatogli dal tribunale.

La disposizione, ***inoltre, si fa carico di colmare un vuoto normativo, che genera un rilevante contenzioso con il Ministero della giustizia****. Infatti, il D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, con riferimento alle spese delle procedure revocate ed all'individuazione del soggetto onerato del pagamento del compenso al curatore, disciplina unicamente le ipotesi di responsabilità del creditore istante o del fallito.* ***La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, fuori da queste ipotesi, le spese sono poste a carico dell'Erario e sopportate esclusivamente dall'Amministrazione dello Stato (Cass. 18541/2012; Cass. 10099/2008). Tuttavia, in assenza di una norma espressa per le ipotesi di revoca del fallimento diverse da quelle espressamente contemplate dal Testo Unico sulle spese di giustizia, gli uffici giudiziari non possono provvedere al pagamento dei professionisti che, per ottenere le somme di loro spettanza, sono costretti ad instaurare una procedura contenziosa*** *destinata inevitabilmente a concludersi sfavorevolmente per l'Amministrazione, con ulteriore aggravio di interessi e spese.* ***La norma in esame prevede perciò in modo espresso che, nelle ipotesi di revoca del fallimento per causa non imputabile né a colpa del creditore ricorrente né a responsabilità del fallito, il compenso del curatore fallimentare è posto direttamente a carico dell'Erario, con pagamento diretto da parte dell'ufficio sulla base del decreto di liquidazione emesso dal tribunale che ha aperto la procedura» (??????)***

Testo art. 366 schema di decreto legislativo alternativo reperibile in rete *(es dal sito www.osservatorio-oci.org)*

L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«*In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento; quando la dichiarazione di fallimento non è imputabile né al creditore istante né al debitore, sono a carico dell'Erario che provvede al pagamento sulla base del decreto di liquidazione emesso dal tribunale fallimentare*»

In **questo testo (che sembra quello «spiegato» dalla relazione)** : **a)** manca il riferimento all'accertamento demandato alla Corte di Appello; **b)** si indica espressamente la terza ipotesi di assenza di responsabilità del creditore e debitore, con onere a carico dell'Erario

Il giallo del testo scomparso, cmq incongruente con relazione

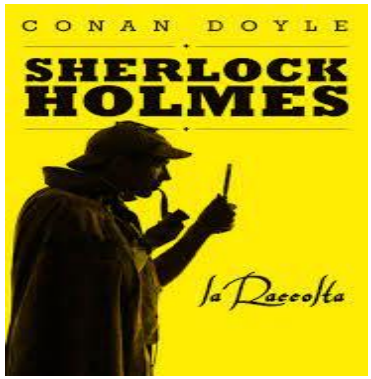

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

N. 53

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Controllato sul sito di Camera dei Deputati e del Senato. Lo schema di D.lgs trasmesso alle Camere per il parere è quello poi che è stato pubblicato; la relazione governativa è quella che ho trascritto in precedenza, con l'incongruenza già evidenziata.

CMQ la terza ipotesi (con responsabilità Erario) deve ritenersi possibile (**es** soglie «al limite» o dubbia prevalenza attività agricole su altre, tanto da richiedere una CTU). La Corte Appello ben potrebbe dire: responsabilità né del creditore né del debitore.

In mancanza di una disposizione il curatore dovrà azionare il procedimento contenzioso che si voleva superare ? (debitore e creditore istante sono parti del giudizio dinanzi CA, Erario- Min Giust. No)

Cassazione civile sez. I, 25/05/2006, n.12411 (su giudizio contenzioso azionabile dal curatore in caso di responsabilità Erario ?) *In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, mentre la liquidazione del compenso dovuto al curatore spetta al tribunale già preposto alla procedura, il quale, ai sensi dell'art. 21 l. fall., vi provvede con decreto non soggetto a reclamo, l'istanza con cui il curatore chiede porsi il predetto compenso a carico dell'Erario non può essere proposta al medesimo giudice mediante l'instaurazione di un procedimento camerale non contenzioso, ma, essendo stato indicato un soggetto controinteressato perché individuato come soggetto tenuto definitivamente al pagamento di tale compenso, dev'essere proposta instaurando un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di procedura fallimentare non più in corso e non essendovi alcuna possibilità di recuperare le spese anticipate dall'Erario, ai sensi dell'art. 146, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.*

Corte d'Appello Venezia Sez. I Sent., 31/01/2020(su spese a carico debitore anche se non «persona fisica») La disposizione dell'art. 147 D.P.R. 115/2002, nel testo come sostituito dall'art. 366, comma 1, D. Lgs. 12.1.2019, n. 14, nello stabilire che in caso di revoca della liquidazione giudiziale, le spese della procedura ed il compenso al curatore sono a carico del soggetto che con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria, circoscrive la responsabilità ex latere debitoris al "debitore persona fisica", così non ricomprendendo nella previsione il caso in cui la liquidazione giudiziale riguardi debitore costituito in forma di ente giuridico. In assenza di idoneo e ragionevole criterio distintivo, un'interpretazione costituzionalmente adeguata, che abbia come riferimento i parametri rappresentati dagli artt. 3 ed 81 Cost. - quanto al primo paramentro, per la diversità di trattamento di situazioni analoghe, quanto al secondo in considerazione dell'aggravio finanziario derivante dalla sopportazione da parte dell'Erario delle spese della procedura liquidatoria poi revocata, aperta nei confronti di persona giuridica cui l'apertura sia imputabile - impone dunque di estendere analogicamente il regime di responsabilità di cui all'art. 147 D.P.R. 115/2002 anche al debitore persona giuridica

- RECLAMO 51

SENTENZA OMOLOGA CP, PRO, AR
SENTENZA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RECLAMO ALLA CA DELLE «PARTI»
(«QUALSIASI INTERESSATO» PER LIQ. GIUD)

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

SENTENZA DI CONFERMA

NOVITÀ

53C5BIS (SOLO CONC CONTINUITÀ)
SENTENZA DI CONFERMA MA
RISARCIMENTO DANNO

NOVITÀ

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

RICORSO CASSAZIONE

REVOCA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
(53- EFFETTI SINO GIUDICATO)

53 C.5 REVOCA OMOLOGAZIONE CP PRO AR
DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

RICORSO CASSAZIONE

53c5 revoca omologazione e contestuale apertura liquidazione giudiziale

(«**RIBALTAMENTO DELL'ALTERNATIVA**» già accennato in precedenza)

*5. **In caso di revoca dell'omologazione** del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, **su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello**, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, **dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3**. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale e' notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.*

*6. Nel caso previsto dal comma 5, **su istanza del debitore il tribunale**, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, **puo' sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato***

(COMMA SESTO: PREVISIONE OPPORTUNA DI UNA POSSIBILE SOSPENSIONE TEMPORANEA DA PARTE DEL TRIBUNALE, per evitare inutile dispendio di attività procedimentale in attesa di un assetto definitivo e possibili effetti pregiudizievoli derivanti dall'altalena tra procedure diverse. Ovviamente si tratterà di fare una valutazione concreta, ad esempio se una certa attività liquidatoria con procedura competitiva era già prevista anche nel concordato revocato, può procedersi comunque anche in pendenza di ricorso per cassazione)

«su domanda di uno dei soggetti legittimati»: Anche per la prima volta in sede di reclamo ?

Secondo alcuni NO: è **necessario che la domanda sia stata già proposta in primo grado** (ma dovrebbe essere espressamente riproposta in sede di reclamo o è sufficiente, in relazione all'effetto devolutivo che non ci sia stata formale rinunzia ex art. 43 ?)

DE SANTIS Il sistema: «*la norma deve essere «restrittivamente interpretata, nel senso che le domande di apertura della liquidazione giudiziale, sulle quali la corte d'appello può pronunziarsi successivamente alla revoca dell'omologazione, siano soltanto quelle che già appartenevano al fascicolo del procedimento unitario di primo grado (in toto trasferitesi, per effetto dell'impugnazione ex art. 52 CCII, alla corte d'appello) … Diversamente .. si determinerebbe la strana situazione che il processo in questione resti erraticamente soggetto al doppio grado di giurisdizione, ovvero ad un unico grado di merito, non in relazione ad un'oggettiva diversità di presupposti, bensì secundum eventum*»

(per la necessità di domanda già in primo grado anche *MONTANARI, La consecuzione; BROGI*)

… secondo me sì, domanda proponibile dai legittimati direttamente in sede di reclamo, anche se non formulata in primo grado

A) difetto di una espressa limitazione (la disposizione non richiede che si tratti di riproposizione di una domanda già formulata in primo grado); **B) il doppio grado di merito non è coperto da garanzia costituzionale**, **C)** che vi è un **obbiettivo interesse pubblico alla tempestiva apertura della liquidazione giudiziale**, **D)** che **i presupposti ex 121 CCII di norma in tale contesto sono assai facilmente verificabili e spesso pacifici**, è da ritenere **sufficiente anche una domanda formulata per la prima volta in sede di reclamo, purché tempestiva**, ovvero con il ricorso o entro il termine di decadenza per la costituzione, dieci giorni prima dell'udienza. Del resto se fosse necessaria una domanda da riproporre con il reclamo principale od anche tramite "reclamo incidentale", o se si ritenesse la domanda di primo grado comunque esaminabile dalla corte anche se non riproposta in forza di un effetto devolutivo, la disposizione non avrebbe ragion d'essere.

Esempio un creditore dissenziente che si era opposto all'omologa, pur non presentando domanda di liquidazione, la può proporre direttamente in sede di reclamo contro l'omologa (con il ricorso o costituendosi tempestivamente nel giudizio promosso da altri, entro il termine di decadenza dieci giorni prima dell'udienza). In ogni caso dovrebbe essere consentito anche ad una parte che non ha formulato domanda di liquidazione in primo grado di insistere in una richiesta formulata da altri e non riproposta, secondo il principio di cui all'art. 43, comma primo CCII in tema di rinuncia alla domanda.

Effetti sull'applicazione del 354cpc. al reclamo?

Il 53c5 (con possibile superamento del «doppio grado» per la dichiarazione di liquidazione) potrebbe influire anche sulla questione della applicabilità al reclamo ex 51 della remissione in primo grado ex 354 c.p.c.?

Esempio: **debitore** che propone **reclamo** contro la liquidazione lamentato giustamente un **problema di notifica del ricorso introduttivo in primo grado**; **creditore istante** si costituisce e dice, è vero, ma io **chiedo che la corte comunque dichiari aperta la liquidazione** perché ci sono tutti i presupposti del 121. Che deve fare la Corte ? **A)** accogliere il reclamo e rinviare ex 354 in primo grado; **B)** accogliere il reclamo, revocare e basta, poi casomai la domanda sarà riproposta in primo grado; **C)** una volta attivato il contraddittorio in appello dichiarare aperta la liquidazione giudiziale direttamente in sede di reclamo?

PER IL RECLAMO EX 18 L.F. (non richiamato 354) la cassazione più recente A) aveva detto che il reclamo solo su vizi procedimentali sanabili era inammissibile, salvo che fosse dedotto un vizio che comportava la **remissione in primo grado ex 354 c.p.c.** (Cass. 03/08/2017, n.19420; Cass. 18/09/2015, n.18339); **Cass. più risalente B)** (Cass. 7760/1990, Cass. 145/1994)

ADESSO CCII (no richiamo 354) che è stato in qualche modo **«sfondato il muro del doppio grado di merito» e previsto che la Corte possa dichiarare la liquidazione giudiziale** può giungersi alla soluzione **C) ?**

La soluzione ha un suo **rilievo applicativo**: ci sono alcuni **effetti che il CCII ricollega alla pubblicazione della sentenza di liquidazione, altri al deposito della domanda** (155c2 su acquisto dei crediti da compensare, 163 su atti a titolo gratuito, 164 su rimborso finanziamento soci, etc). La soluzione **c) consentirebbe di anticipare entrambe i termini, evitando anche eventuali problemi con i termini utili per la sentenza di liquidazione ex art. 33-35**

Ma dubbi, certamente se il debitore formula domanda alternativa (es concordato) ritorno al Tribunale

Es ***D'AMICO*** : «*A differenza di quanto prevede(va) il penultimo comma dell'art. 22 l. fall., l'art. 50 c.c.i.i. dispone che, in caso di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di rigetto di primo grado, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale, facendo così venire meno la competenza esclusiva in favore del tribunale a procedere alla dichiarazione di insolvenza. Si trattava del principale argomento sistematico opposto da parte della dottrina a coloro che, sotto il vigore della legge fallimentare,* ***ritenevano possibile, anche nei casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., emanare una pronuncia nel merito da parte della corte d'appello una volta rimosso il vizio, in ragione dell'effetto devolutivo del reclamo****, precisandosi ulteriormente come l'art. 18 l. fall. non prevedesse la rimessione al giudice di primo grado, ipotesi di stretta applicazione normativa. Ebbene,* ***il fatto che l'art. 50 c.c.i.i. abbia sovvertito la regola della esclusiva competenza in favore del tribunale concorsuale a dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale implica, a fortiori, la non indispensabilità, sotto il profilo sistematico, di rimettere la causa al giudice di primo grado****, il quale mantiene, per contro, esclusiva competenza per i provvedimenti ci cui al comma 3° dell'art. 49 c.c.i.i*»

… anche revoca liquidazione e contestuale omologa dello strumento pattizio ? Direi di sì

53c5: prevede revoca omologazione e dichiarazione di liquidazione

Caso inverso ?: all'esito del giudizio di omologa il tribunale ha rigettato l'omologa dello strumento pattizio e aperto la liquidazione; reclamo con richiesta del debitore di omologa. **CA può revocare liquidazione ed omologare contestualmente lo strumento pattizio?**

Sì, anche se non espressamente previsto si ricava dal sistema, anche per un principio di parità tra le parti; **nelle more del passaggio in giudicato il regime sarà quello dell'ultrattività attenuta della liquidazione giudiziale** revocata previsto dall'art. 53

DE SANTIS, Il sistema *"nulla la norma dice circa l'ipotesi in cui la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, revocata dalla Corte d'Appello, fosse stata emessa all'atto del diniego di omologazione dello strumento pattizio. È qui da ritenersi che la Corte d'Appello possa contestualmente dichiarare l'omologa negata dal tribunale ma che quest'ultima non abbia immediata esecuzione, a ciò ostando il fatto che "nel passaggio alla liquidazione giudiziale la riforma ha incisivamente depotenziato, ma non soppresso, il regime di ultrattività di cui beneficiava la sentenza di fallimento"*.

N.B. : **caso è quello di omologa rigettata dopo votazione**, nell'ambito del giudizio ex 48, se c'è stata inammissibilità con arresto procedimentale anticipato non sarà possibile

- RECLAMO 51

SENTENZA OMOLOGA CP, PRO, AR
SENTENZA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RECLAMO ALLA CA DELLE «PARTI»
(«QUALSIASI INTERESSATO» PER LIQ. GIUD)

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

SENTENZA DI CONFERMA

REVOCA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
(53- EFFETTI SINO GIUDICATO)

NOVITÀ

NOVITÀ

53C5BIS (SOLO CONC CONTINUITÀ)
SENTENZA DI CONFERMA MA
RISARCIMENTO DANNO

53 C.5 REVOCA OMOLOGAZIONE CP PRO AR
DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

52 SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE-SP
O ESECUZIONE PAGAMENTI CP PRO AR

RICORSO CASSAZIONE

RICORSO CASSAZIONE

51c14 rigetto reclamo, ricorso in cassazione e sospensione ex 52 (simile 373 cpc)

14 Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo

art. 52 Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi

(ex art. 19 LF su sospensione liquidazione attivo)

*Proposto il reclamo, **la corte** di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, **sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione**. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso di reclamo avverso la **omologazione** del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando **l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti**. 2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale*

(PRIMA NON ERA PREVISTO NIENTE PER LA SOSPENSIVA DELLA SENTENZA DI OMOLOGA CONCORDATO, SOLO 19 LF PER SOSPENSIONE LIQUIDAZIONE ATTIVO FALLIMENTO)

Rigetto del reclamo e spese a carico del legale rappresentante in mala fede

51c15: «*In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste **mala fede del legale rappresentante** che ha conferito la procura e, in caso positivo, **lo condanna in solido** con la società o l'ente al **pagamento delle spese** dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al **doppio del contributo unificato***»

(**non vera novità**, già varie pronunzie, almeno nella giurisprudenza di merito, applicando **previsione generale dell'art. 94cpc**, sulla condanna diretta anche in solido per gravi motivi del rappresentante, che può essere disposta anche d'ufficio: Cass. n.3977/2003).

Cmq condanna solidale in questo ambito importante perché la società o ente reclamante spesso insolventi

Relazione: «*previsione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose ed a responsabilizzare gli organi di gestione di società di capitali insolventi. Non è infrequente, infatti, che sia le procedure che i creditori, coinvolti in impugnazioni pretestuose, si scontrino poi con l'impossibilità di ottenere il ristoro delle spese processuali dalla controparte: questa infatti è insolvente e l'amministratore, che ha conferito la procura, non è parte processuale, sicché, secondo le regole ordinarie, non risponde dei debiti dell'ente che rappresenta*»

La peculiare disciplina dell'incompetenza territoriale

Articolo 29 c3 Incompetenza

3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

(in generale **AULETTA)** Competenza inderogabile e rilevabile d'ufficio, ma l'eventuale incompetenza non è idonea di per sé a determinare la revoca della sentenza di liquidazione

Riprende l'art. 9bis introdotto dal D.Lgs 5/2006; nella relazione al D. Lgs. è scritto: «***ciò che conta non è tanto il fatto che il fallimento sia stato dichiarato da un tribunale o da un altro, quanto che esso sia stato "correttamente" dichiarato****, ossia in presenza di tutti i presupposti sostanziali di legge.* ***La sentenza di fallimento emessa dal tribunale incompetente****, quindi, non va dichiarata nulla, ma al contrario deve essere* ***riconosciuta comunque valida ed idonea a fondare una procedura altrettanto valida****; circostanza, questa ulteriormente confermata dalla disposizione secondo la quale restano "salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti" dai primitivi organi della procedura*»

translatio iudicii **con salvezza (non della sola domanda come ex art. 50 cpc) ma della sentenza e della procedura, che continua dinanzi al diverso Tribunale, con salvezza degli effetti ex art. 31 CCII**

«*a seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente*»

SENTENZE CASSAZIONE RELATIVE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

Cass. 57/2013 su 9 bis LF, corrispondente 29c3 CCIII «*Il disposto del citato art. 9 bis, comma 4 ..convalida infatti in senso positivo* ***l'automatismo dell'effetto traslativo****, legittimato dalla* ***presupposta salvezza degli effetti della sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale dichiarato incompetente****, declinandolo a favore del giudice naturale del reclamo, identificato sulla scorta dell'individuazione del tribunale fallimentare competente, dichiarato tale a lume dei criteri sanciti nell'art. 9. Ne preclude di contro l'applicabilità* ***nel caso in cui il tribunale dichiarato competente e quello accertato incompetente rientrino nel medesimo distretto*** *dal momento che* ***la Corte d'appello****, in simile evenienza,* ***rappresenta il giudice naturale del reclamo*** *a mente dell'art. 18, L. Fall., ed è pertanto chiamata a definire sia la questione di competenza che le ulteriori questioni rappresentate nel merito, provvedendo con unica sentenza*.

Lo tesso meccanismo in caso di conflitto positivo di competenza Cass, 31/05/2010, n.13316 «*La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento,* ***non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti il tribunale ritenuto competente presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore****), avuto riguardo al* ***principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare*** *a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9 bis l. fall. (introdotto dall'art. 8 d.lg. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della l.fall., nel testo anteriormente vigente*»

In pratica:

- **il reclamo** contro la sentenza giudiziale se fondato **solo sulla incompetenza (pur sussistente) in nessun caso condurrà alla revoca** della sentenza di liquidazione;

- se è questione di competenza **tra Tribunali del distretto** la Corte se rileva incompetenza (ma rigetta il reclamo per gli altri motivi «di merito» dedotti) trasmette **gli atti al Tribunale competente, ma con salvezza della sentenza e degli atti compiuti**;

- se è competente **Tribunale di altro distretto** la Corte deve **rimettere la decisione del reclamo per i profili «di merito» diversi dalla competenza alla Corte di Appello competente**, che, in ipotesi, se i motivi diversi sono fondati, revocherà la sentenza di liquidazione pronunziata dal Tribunale incompetente oppure, se i motivi diversi sono infondati, disporre la trasmissione degli atti con salvezza della sentenza e degli atti al Tribunale del proprio distretto

47c5: reclamo contro decreto inammissibilità concordato preventivo

Articolo 47 Apertura del concordato preventivo

1. **A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato**, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato**, verifica**:

a) in caso di **concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del** piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di **concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta**. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali […].

4. Il tribunale, **quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1**, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, **con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta**. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. **Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati**.

5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

162 LF Inammissibilità della proposta

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con ***decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato****. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.*

Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo *a norma dell'articolo 18. Con il reclamo* ***possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta*** *di concordato*

Cass SU 28/12/2016, n.27073: *Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato*

Già osservato, preferibile, per evitare sovrapposizioni, l'alternativa è tra due provvedimenti :

decreto (reclamabile ex 47c5) quando si dichiara solo l'inammissibilità concordato senza che siano pendenti domande di liquidazione

sentenza (no decreto+sentenza) quando si dichiara inammissibile concordato e dichiara aperta liquidazione (reclamabile ex 51)

Se accolto reclamo : in questo caso (differenza con «ipotesi inversa» del 53c5) non vedo altra possibilità che una **trasmissione al tribunale per l'ulteriore corso** del procedimento, con giudizio di omologa (qui deve il concordato deve ancora essere votato)

Se rigetto: la riproponibilità limitata (se si verificano mutamenti nelle circostanze) indotto taluno in dottrina ad ipotizzare la possibilità di un ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello (***D'ALONZO, La disciplina, SANCTIS Il sistema***). D'Alonzo considerazione interessante: la domanda può essere anche la stessa, ma cambiato il mercato, i conti diventano diversi.

Campo di applicazione reclamo 47 c5

MONTANARI La consecuzione : **il perimetro applicativo deve ritenersi esteso al decreto con cui il Tribunale abbia a dare atto della mancata approvazione, da parte dei creditori, della proposta concordataria nonché quello di revoca dell'ammissione alla procedura di cui all'art. 106, comma 3, CCII (caso di atti in frode).**

- anche decreto con il quale si dà atto della mancata approvazione; decreto di revoca ex 106

ma sempre per i casi nei quali NON debba pronunziarsi sentenza di liquidazione NON essendo pendente la relativa domanda: in questi casi il provvedimento è la sentenza, reclamabile ex art. 51

Espressamente dichiarato **NON RECLAMABILE REVOCA TERMINE ex 44 IN CASO DI DOMANDA CON RISERVA PER ATTI IN FRODE O PER MANCATO VERSAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDURA**

ART. 44, COMMA SECONDO:

*. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, **con decreto non soggetto a reclamo**, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).*

Possibile estensione del reclamo ex art.47c5 anche alle procedure di sovraindebitamento per il rinvio, nei limiti della compatibilità, dell'art. 65 c2 a provvedimenti analoghi al decreto inammissibilità concordato?

In particolare: sono reclamabili ex art. 47c5

- **il decreto ex 70c1 con il quale è dichiarata inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ?** (il 70c12 prevede reclamo ex art. 50 sol contro il decreto di omologazione del piano)
- **Il decreto con il quale è dichiarato inammissibile la domanda di concordato minore ex art. 78c1 ?** (80c5 prevede il reclamo ex art. 50 contro il decreto di rigetto dell'omologa) ??

Era stata sollevata dalla Corte di Appello Firenze **questione interpretativa ex 363 bis** c.p.c. dinanzi alla Cassazione (ordinanza 20 giugno 2023), ma **dichiarata inammissibile** dalla Prima Presidente (decreto 26 luglio 2023)

Riepilogo questioni

- unico provvedimento conclusivo, di definizione contestuale di d[illegible] alternative (no decreto+sentenza, solo sentenza, anche per evitare sovrapposizioni di impugnazioni a seguito introduzione reclamo 47c5) ?

- improponibilità di domanda in via autonoma, in pendenza della impugnazione sul rigetto della domanda alternativa (una volta partito il treno, maturate le preclusioni ex 40 c9 e c10 si può «salire a bordo» proponendo domanda di liquidazione ex 53c5, ma non si possono far partire nuovi convogli su binari paralleli) ?

- problema del «doppio incrocio» a seguito della possibilità di proporre domanda di liquidazione controllata da parte del creditore (principale-subordinata-alternativa)

… segue

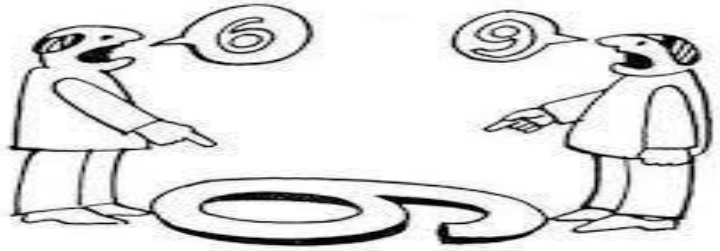

- Forse opportuno unificare dal punto di vista procedimentale procedimentale il reclamo ex art. 50 (rito camerale ma cognizione piena, con possibile esito di sentenza) ed il reclamo ex 51 (caso: contro la sentenza che rigetta liq. giudiziale ed apre liq. controllata una parte potrebbe proporre reclamo 50, l'altra reclamo 51)?;
- novità art. 50c5: sentenza di apertura liquidazione giudiziale da parte della CA, abbandono del «sistema duale»;
- novità 53c5bis: tutela esclusivamente risarcitoria in caso di reclamo fondato contro concordato in continuità, se «interesse generale» prevalente; numerosi dubbi che pone (chi la può/deve chiedere; cosa deve essere risarcito; come influisce il risarcimento sul piano; è ragionevole prevedere questo meccanismo solo in sede di reclamo ?)
- 53 c1-4: nuova disciplina degli effetti della revoca della liquidazione in pendenza del ricorso per cassazione, sino passaggio in giudicato (situazione simile a quella proponente concordato con riserva)

.. ancora

- Il «giallo» dell'art. 147 TU giustizia caso di revoca liquidazione non imputabile a creditore o debitore
- 53c5 revoca da parte della CA della omologazione e dichiarazione di liquidazione «su domanda» (possibilità che questa domanda sia proposta direttamente in sede di reclamo) ?
- novità reclamo 47c5 contro il decreto di inammissibilità concordato; effetti accoglimento; sua eventuale estensione a provvedimenti simili resi nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento (decreto inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore o decreto di inammissibilità del concordato minore)?

BUON LAVORO